



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

ONOREVOLI SENATORI. - La nascita delle circoscrizioni comunali ha rappresentato, in materia di decentramento amministrativo, una importante innovazione istituzionale.

Infatti, tali organi sono nati dall'esigenza di alimentare la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa della città.

In questo quadro le circoscrizioni di decentramento costituiscono articolazioni territoriali sub-comunali dotate di propria soggettività, anche esterna al comune, ma prive di personalità giuridica; destinate a dare attuazione al decentramento comunale, rispondono *in primis* all'esigenza di avvicinare al bacino d'utenza i servizi erogati; ma in quanto organismi, dotati di propria rappresentatività, sono deputate al governo della comunità di riferimento pur negli ambiti di propria competenza.

La legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune, è stata la legge istitutiva delle circoscrizioni comunali, la quale aveva conferito alle autorità comunali il potere di istituire un nuovo organo istituzionale quale quello delle circoscrizioni. La finalità dichiarata della legge n. 278 del 1976 era quella di promuovere la più ampia partecipazione democratica e quella di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche del quartiere.

La citata legge n. 278 del 1976, successivamente abrogata, stabiliva, in attuazione del principio di autonomia di cui all'articolo 128 della Costituzione, che i comuni potevano deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Con la citata legge n. 278 del 1976 si stabilivano gli organi della circoscrizione,

la modalità di elezione indicata a suffragio universale e il periodo di durata in carica corrispondente a quello del consiglio comunale.

In applicazione di questa legge, in quasi tutto il territorio nazionale sono nate importanti esperienze di decentramento amministrativo e locale.

Con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 17, sono state revisionate le « Circoscrizioni di decentramento comunale ».

Tuttavia il citato testo unico ha subito numerose modifiche già a partire dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, e poi con la legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle circoscrizioni quale elemento fondamentale per rafforzare la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini.

La partecipazione è infatti uno dei cardini della vita democratica e le esperienze fin qui maturate hanno dimostrato come le circoscrizioni sono stati banchi di prova di una democrazia diffusa e alimentata dal contributo di tutti.

Le città del futuro dovranno fondarsi sulle linee di sviluppo e su scelte condivise al fine di salvaguardare al massimo quel bene supremo che è la coesione sociale.

L'esigenza di questo disegno di legge nasce dall'esigenza di avvicinare le giovani generazioni alla gestione della cosa pubblica, con particolare riguardo alle zone periferiche delle città.

Il presente disegno di legge consta di un solo articolo e novella l'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, novellando, al comma 1, la so-

glia di popolazione sopra la quale i comuni articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento.

Inoltre si propone di introdurre una deroga alla disciplina vigente con riferimento ai comuni capoluogo di provincia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « superiore a 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 150.000 abitanti » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di popolazione di cui al primo periodo non si applica ai comuni capoluogo di provincia »;

b) al comma 3, le parole: « i 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i 150.000 abitanti ».